

ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"SEZIONE ZONALE BENESSERE E SALUTE
N° 4 DI CURNO - ODV"

Il giorno 22 del mese di UGLIO dell'anno 2018 in CURNO (BG), via ALDO MORO, 10, alle ore , si sono riuniti i seguenti signori:

- 1) ALESSANDRA MORABITO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a TREVICOLO
in Via G. CARDUCCI, 17, Professione: IMPRENDITRICE C.F. HRBLSN74L60H22LW
- 2) SARA RAFFA, nata a REGGIO CALABRIA e residente a DALHINE
in Via BASTONE, 20D, Professione: IMPIEGATA C.F. REFFSRA92P63H22LK
- 3) PAOLO SCOPELLITI, nata a SCILLA e residente a DALHINE
in Via BASTONE, 20D, Professione: IMPIEGATO C.F. SCPPA91A17I045370
- 4) PASQUALE WALTER FILIANOTI, nata a REGGIO CALABRIA e residente a TREVICOLO
in Via G. CARDUCCI, 17, Professione: IMPRENDITORE C.F. FINPQL75H12H22LP
- 5) MARCELLO GIOVINAZZO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a REGGIO
CALABRIA in Via S. LUCIA PAL. EGER, 5, Professione: AGENTE DI EXP. C.F. GVNHCL70T22H22LP
- 6) NATALIA MORABITO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a REGGIO
CALABRIA in Via S. LUCIA PAL. EGER, 5, Professione: INSEGNANTE C.F. HRBNTL71559H22LW
- 7) MIRABELLA GIOVINAZZO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a REGGIO
CALABRIA in Via S. LUCIA PAL. EGER, 5, Professione: STUDENTE C.F. GVNHCL93EG49H22LP
- 8) RAIA GIOVINAZZO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a REGGIO
CALABRIA in Via S. LUCIA PAL. EGER, 5, Professione: STUDENTE C.F. GVN8AI00PG2H22LF
- 9) ANGELA SERINO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a REGGIO
~~CALABRIA~~ in Via TRIESTE, 29, Professione: IMPIEGATA C.F. SRNWCL87H52H22LI
- 10) FABIO RISO, nata a REGGIO CALABRIA e residente a REGGIO
CALABRIA in Via SAN SPERATO, 6, Professione: IMPIEGATO C.F. RSIFBA83E04H22LJ

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. ALESSANDRA MORABITO il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. MIRABELLA GIOVINAZZO quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una Sezione Zonale dell'Organizzazione di Volontariato (ODV) BENESSERE E SALUTE con sede legale in Gallico di Reggio Calabria (RC) via Quarnaro Il Trav. Priv. n. 28 e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di **associazione non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

"SEZIONE ZONALE BENESSERE E SALUTE N° 4 DI CURNO - ODV"
abbreviato **"SEZIONE ZONALE BENE.SA N. 4 DI CURNO - ODV"**, da ora in avanti denominata **"Organizzazione"**.

L'Organizzazione costituita è sezione zonale dell'Associazione di Volontariato BENESSERE E SALUTE con sede in Reggio Calabria (RC) via Quarnaro Il Trav. Priv. n. 28 Gallico- Reggio Calabria, e ne rispetta pertanto lo Statuto ed i regolamenti.

ART. 2 L' Organizzazione ha sede legale in: CURNO (BG) Via ALDO MORO, 10

ART. 3 L'organizzazione ha come scopo quello di diffondere le finalità di intervento dell'Associazione "Benessere e Salute" della quale è sezione zonale, *prevalentemente in favore di terzi*, in via principale di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 4 L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle prestazioni fornite dai volontari, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6 L'Organizzazione ha propria autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile. In adesione alle finalità ideali e programmatiche dell'Associazione Benessere e Salute, ne acquisisce la tessera sociale verificandone, fin da ora, il regolare possesso da parte dei convenuti e firmatari della seguente. L'Organizzazione agisce in funzione del principio di autofinanziamento, con la consapevolezza che l'Associazione Benessere e Salute non potrà intervenire sul piano finanziario a sostegno delle attività di gestione o delle iniziative realizzate o promosse dalla Sezione Zonale.

ART. 7 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:

ALESSANDRA KORABITO

NATALIA KORABITO

MICHAELA GIOVINAZZO

A presidente viene eletto/a il Signore/la Signora ALESSANDRA KORABITO

Per le altre cariche vengono eletti:

Sig. NATALIA KORABITO

Sig. MICHAELA GIOVINAZZO

Vice Presidente [firma]

Segretario. [firma]

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO I
E' copia conforme all'originale
registrato presso questo Ufficio
il VI 21 SET 2019
al n. 3364 Serie 3
Euro ESENTÈ

IL FUNZIONARIO
(Ignazio Tiano)

STATUTO della
"SEZIONE ZONALE BENESSERE E SALUTE N° 4
DI CURNO - ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"SEZIONE ZONALE BENESSERE E SALUTE N° 4 DI CURNO - ODV"**, abbreviato **"SEZIONE ZONALE BENE.SA N. 4 DI CURNO - ODV"**, da ora in avanti denominata **"Organizzazione"**. La stessa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'organizzazione è sezione zonale, come riportato nell'art.28 dello Statuto Nazionale Benessere e Salute Onlus, dell'Associazione di Volontariato BENESSERE E SALUTE (BENE.SA) con sede in Reggio Calabria (RC) via Quarnaro Il Trav. Priv. n. 28 Gallico Reggio Calabria, e ne rispetta pertanto lo Statuto ed i regolamenti.

L'organizzazione ha sede legale in via/piazza ALDO MORO, 10 nel comune di CURNO (RC).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto all'Associazione Benessere e Salute della quale è sezione zonale.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Le norme contenute nel presente Statuto sono approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Benessere e Salute, cui è prevenuta la proposta di costituzione della Sezione zonale. L'organizzazione è tenuta ad adottarle senza variazioni. Qualunque eventuale modifica si rendesse necessaria dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Benessere e Salute.

L'assemblea zonale delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e non già regolamentati dall'Associazione Benessere e Salute.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi sono:

- successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*
- *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; violenza di genere e tutti i tipi di violenza;*
- *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- *cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;*
- *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle previste dal presente articolo purché siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al primo comma.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, quanto nelle prestazioni quanto dei servizi resi. Tuttavia l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle mettendo a disposizione gratuitamente il proprio tempo e le proprie competenze.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) dell'Associazione Benessere e Salute, redatta e sottoscritta in carta semplice. La domanda deve riportare la dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'associazione, con indicazione della Sezione zonale alla quale vuole appartenere, e, inoltre, indicare i recapiti (indirizzo completo ed e-mail) cui indirizzare tutte le comunicazioni utili. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati sia dell'Associazione Benessere e Salute sia della Sezione zonale di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro 60 giorni (ma si può prevedere un altro termine), ed un eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni (o altro termine) da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea zonale in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e i libri sociali con semplice istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo zonale;
- votare in Assemblea zonale purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Associazione Benessere e Salute.

ART. 8

(Qualità di socio)

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Zonale.

L'associato che si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari, o sia accertata la responsabilità di atti in contrasto con le finalità e i valori associativi può essere escluso dall'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo Zonale può deliberare l'esclusione dalla base sociale anche quando il socio, senza adeguata ragione, si metta in condizione di inattività prolungata per più di dodici mesi o non sia stato presente o rappresentato a tre assemblee consecutivamente.

La perdita della qualità di socio nei casi di morte e recesso è deliberata dall'organo di amministrazione mentre l'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea Zonale dei Soci
- Consiglio Direttivo Zonale - CDZ - (o organo di amministrazione)
- Presidente Zonale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite e incompatibili con qualsivoglia incarico retribuito. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo Zonale.

ART. 11 **(L'Assemblea Zonale)**

L'Assemblea zonale è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea zonale è presieduta dal Presidente Zonale dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente zonale dell'organizzazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo o del rendiconto economico. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. La convocazione può essere inoltre richiesta da almeno un decimo dei soci e in tal caso il presidente convoca l'Assemblea zonale entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Per convocare l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo Zonale si riunisce in seduta libera, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza tramite avviso scritto inoltrato a tutti i soci a mezzo email, all'indirizzo di posta elettronica che ciascun socio avrà comunicato al momento della richiesta di ammissione e risultante dal libro soci. Ciascun socio potrà richiedere formalmente un'alternativa modalità di trasmissione della convocazione per posta ordinaria o fax, indicandone indirizzi o numeri telefonici. Ciascun socio, pertanto, dovrà avere cura di aggiornare l'associazione sulle eventuali variazioni dei propri recapiti. In assenza di eventuali comunicazioni in merito, resterà inteso che la convocazione si intenderà regolarmente spedita all'ultimo indirizzo segnalato anche se variato o non più attivo. La comunicazione va inoltrata a tutti i soci, anche se esclusi ma in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea zonale)**

L'Assemblea zonale deve:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno

Le deliberazioni approvate da detta Assemblea zonale non potranno discostarsi dagli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Benessere e Salute.

I soci della Sezione zonale, all'Assemblea Generale, saranno rappresentati dal Presidente Zonale o da un suo delegato.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o per le elezioni delle cariche sociali per le quali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. La valutazione della scelta della modalità di voto viene svolta dal presidente o da lui delegato ad un collegio elettorale.

Comunque è facoltà di chiunque avente diritto al voto, prima di procedere ad una qualsivoglia votazione, richiedere che essa avvenga a scrutinio segreto anche quando non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. La proposta di votare a scrutinio segreto va messa immediatamente ai voti e ove incontrasse la maggioranza dei consensi, la votazione di specie verrà effettuata a scrutinio segreto.

Per far porre in votazione argomenti non già indicati all'Ordine del Giorno, occorrerà presentare e mettere in votazione una mozione per l'inserimento di un argomento all'Odg.

La votazione della mozione potrà essere preceduta da un intervento a favore e uno contro.

Perché la mozione venga accolta dovrà ottenere il consenso di almeno i 2/3 dei votanti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione con la presenza di metà più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo Zonale)

Il Consiglio Direttivo Zonale governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di tre membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne si fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta per email o con qualunque mezzo almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza tale termine può essere comunque derogato. Indipendentemente dalla modalità di convocazione ogni Amministratore deve essere informato circa la data, il luogo e l'orario della riunione, nonché deve ricevere indicazione dei punti all'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio Direttivo Zonale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Non è ammesso essere rappresentati per delega. Non è possibile la convocazione dell'Organo di amministrazione in seconda convocazione e pertanto la seduta che non raggiunga il *quorum* dovrà essere riconvocata dal Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

L'Organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente con funzioni vicarie e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario ove previsti;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea zonale;
- predispone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- presenta annualmente all'Assemblea zonale per l'approvazione: la relazione, il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche o retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

L'Organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. L'Organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dallo stesso, composte da soci e non soci. L'Organo di amministrazione può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

Gli Amministratori sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto l'Organo di amministrazione, con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

In caso avvenga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, l'Organo di amministrazione provvede alle elezioni suppletive per i membri da sostituire alla prima assemblea utile e comunque non oltre sei mesi, eccetto nei casi in cui sia venuto meno il numero legale per la

valida composizione dell'Organo. I nuovi eletti scadranno dalla carica con l'Organo di amministrazione di cui faranno parte.

ART. 16

(Il Presidente Zonale)

Il presidente zonale è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente zonale dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. È rieleggibile, ma non può svolgere consecutivamente più di tre mandati. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente zonale è preposto alla gestione dell'ordinaria amministrazione e ha la responsabilità dell'organizzazione e del buon funzionamento associativo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea zonale e il Consiglio Direttivo zonale, vigila sul corretto svolgimento delle adunanze, salvaguardando sempre l'interesse generale.

Nelle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, se necessario, nomina un segretario, una commissione elettorale, o altro organo per specifiche mansioni, fra persone di sua fiducia. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza. Anche in assenza di specifica delega, il Presidente, può agire con i poteri dell'Organo di amministrazione portando i provvedimenti alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile. Qualora l'Organo di amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 17

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Il tesoriere deve essere scelto esclusivamente tra i soci.

ART. 18

(Il Segretario)

Il Segretario, la cui nomina è facoltativa, è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il segretario deve essere scelto esclusivamente tra i soci.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni, altri accontamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione Benessere e Salute.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Copia dei documenti di bilancio con la relazione sulle attività svolte dovrà essere inviata all'Associazione Benessere e Salute.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Libri sociali obbligatori)

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 l'Organizzazione deve tenere

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto all'art. 7.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità, amministrazione e obblighi della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

La Sezione zonale è ad amministrazione autonoma. Le spese occorrenti per la gestione saranno a carico della stessa. Le quote associative, secondo quanto stabilito dal CDN, con apposito regolamento, dovranno essere versate interamente sul c/c postale o bancario dell'Associazione Benessere e Salute che provvederà all'assicurazione del socio ed alla consegna del tesserino personale.

Ogni altro provento economico derivante da erogazioni liberali e da altro introito di qualsiasi tipo, progettato e realizzato autonomamente dalla Sezione, dovrà essere versato sul conto corrente postale o bancario della Sezione ed utilizzato per gli scopi sociali.

Nel caso in cui il CDN chiederà il coinvolgimento della Sezione in progetti nazionali, il CDZ potrà disporre l'impiego dei propri fondi di gestione. Essi fondi potranno essere impiegati per soccorrere le realtà di bilancio delle sezioni meno facoltose.

Per i progetti promossi dal CDN ed utilizzati dalla Sezione, questa è tenuta a versare sul c/c della ragioneria centrale il 20% degli introiti giornalieri, secondo quanto risulta dal verbale di chiusura dell'attività.

La Sezione è tenuta giornalmente a registrare su un libro contabile, o giornale di cassa, le somme di denaro ricavate da ogni attività produttiva o di raccolta fondi. Sul libro di cassa giornaliero dovranno essere indicate le entrate, le uscite, il saldo e le partite fuori cassa.

Ogni spesa in uscita dovrà essere descritta e documentata con pezze d'appoggio amministrativo contabile quali, fatture, scontrini fiscali, dichiarazioni di spesa ecc, tutte rigorosamente riconducibili alla gestione della sezione medesima.

Un secondo registro dovrà essere approntato dal responsabile sezionale e dovrà contenere tutti i versamenti fatti sul conto corrente bancario intestato a Benessere e Salute, sede generale, con le indicazioni delle fonti da cui provengono le somme di danaro e la loro legittimità. Entrambi i registri, ed i documenti a dimostrazione delle operazioni effettuate ed in essi registrate, devono essere sottoposti al controllo periodico dell'ufficio ispettivo centrale.

La Sezione zonale ha l'obbligo di informare il CDN riguardo ogni attività posta in essere e di trasmettere ad esso copia dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea Zonale e il bilancio, nonché una relazione annuale sull'attività svolta. La Sezione zonale, in caso di iniziative o comportamenti contrari ai contenuti statutari o alle finalità della Sede Nazionale, può incorrere

nella diffida da parte del CDN di BENE.SA ad utilizzare la denominazione di Sezione dell'Associazione Benessere e Salute e l'esclusione dei Soci dall'associazione stessa.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione di volontariato Benessere e Salute della quale è sezione zonale,, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.